

MINISTERO
DI REGISTRAZIONE

11765

Fascicolo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
N. 1765 Sezione
N. 11957 Cronologica/A
N. 1686 Repertorio

2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Rocco Misiti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49301 del
ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
1997, vertente

TRA

, elettivamente domiciliato in Roma, via
Basento 37, presso lo studio dell' avvocato Augusta
Lagostena Bassi, che, assieme all'avvocato Alessandro Di
Giovanni, lo rappresenta e difende per procura a margine
della citazione.

ATTORE

E

, elettivamente domiciliato in Roma, via
Sesto Rufo 23, presso lo studio degli avvocati Lucio V.
Moscarini e Nicola Corbo, che lo rappresentano e difendono
per procura a margine della comparsa di risposta.

CONVENUTO

E

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Rettore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale 43, presso lo studio dell'avvocato Lorenzoni, che, assieme all'avvocato Giorgio Melucco, la rappresenta e difende per procura in calce alla copia della citazione.

CONVENUTA

E

CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato ~~in Roma~~, via Otranto 18, presso lo studio degli avvocati Michele Lioi e Michele Mirengi, che lo rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa conclusionale e di costituzione di nuovo procuratore.

CHIAMATO IN CAUSA



Considerato in

FATTO E DIRITTO

~~che con citazione del 12-12-1997 il dott.~~

ricercatore di ruolo presso l'istituto di anatomia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università del Sacro Cuore, ha convenuto davanti a questo tribunale il prof.

, primario dell'istituto, e l'Università del Sacro Cuore, assumendo: che nel 1991, accortosi che in più di un'occasione il prof. era incappato in gravissimi errori diagnostici, scambiando forme tumorali maligne con forme benigne e viceversa, e che, non essendo riuscito ad attivare gli opportuni rimedi interni necessari sia per procedere alla revisione delle diagnosi sbagliate che al fine di scongiurare il ripetersi di analoghi errori, aveva ritenuto di divulgare - anche mediante denuncia al giudice penale - i fatti scoperti; che a partire da quel momento gli organi accademici avevano adottato, su iniziativa del prof. , una serie di provvedimenti, di tipo organizzatorio e disciplinare, attraverso i quali egli era stato dapprima allontanato, per circa due anni, dall'istituto e successivamente posto in condizione di non poter svolgere, nell'ambito dell'istituto medesimo, l'attività di assistenza e ricerca connessa al ruolo ricoperto; che il giudice amministrativo, al quale si era rivolto per ricevere tutela, aveva accertato la illegittimità - per sviamento di potere - dei provvedimenti impugnati e li aveva, conseguentemente, annullati; che il , ancorché riconosciuto colpevole di abuso di ufficio e condannato in primo grado dal giudice penale, era stato successivamente assolto in appello solo perché, sopravvenuta la riforma dell'art. 323 del codice penale, il

fatto, nei termini di cui alla contestazione, non era più previsto dalla legge come reato;

che sulla base di queste premesse il _____, adducendo i gravi pregiudizi - soprattutto di immagine e di carriera - che, mediante tale condotta, gli erano stati procurati, ha chiesto la solidale condanna del _____ e dell'Università al risarcimento dei danni, indicati in poco più di un miliardo di lire;

che i convenuti, costituitisi, hanno resistito chiedendo inoltre, in via riconvenzionale, la condanna del _____ al risarcimento dei danni per la grave lesione arrecata, attraverso il comportamento tenuto nell'intera vicenda, alla loro immagine ed al loro prestigio;

che l'Università, previa sua chiamata in causa, ha proposto ulteriore domanda di risarcimento anche contro il Codacons, contestandogli di aver promosso, sulla base dei fatti divulgati dal _____, una campagna denigratoria nei suoi confronti;

che il Codacons, costituitosi, ha resistito, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità della sua chiamata in causa;

che, esaurita l'istruttoria e precisate dalle parti le conclusioni negli stessi termini di cui ai rispettivi atti introduttivi, la causa è stata ritenuta in decisione;

che la eccezione di inammissibilità delle riconvenzionali, sollevata dal _____, è priva di fondamento, pacifico essendo che, a meno che non ecceda la competenza del giudice della domanda principale, la domanda riconvenzionale è sempre ammissibile quando tra le due cause esista - come sicuramente avviene nella specie - un collegamento oggettivo idoneo a giustificare il *simultaneus processus* (tra le tante, Cass. n. 1617 del 2000);

che la inammissibilità, viceversa, sussiste per quanto concerne la chiamata in causa del Codacons, nessuna comunanza di causa - neppure sotto il limitato profilo di un generico interesse alla partecipazione del chiamato al contraddittorio processuale in atto tra le parti originarie -

potendo ravvisarsi tra due cause traenti origine da fatti diversi tra loro collegati soltanto da un mero rapporto di occasionalità;

che la chiamata in causa del Codacons deve, quindi, dichiararsi inammissibile;

che è inoltre infondata anche la eccezione con la quale si deduce, ~~da parte dell'Università, la preclusione derivante, in~~ ordine alla domanda di risarcimento proposta dal , dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 27.4.2000, sia perché tale sentenza è stata, *in parte qua*, annullata dalla Cassazione (sentenza n.13019 del 9.11.2000), sia perché non risulta intervenuta, in sede di rinvio, pronuncia di sentenza irrevocabile di assoluzione sia perché, infine, la preclusione sarebbe in ogni caso operante soltanto nei riguardi dell'imputato;

che la perdurante pendenza del processo penale, al quale il Bigotti partecipa in veste di parte civile, impone d'altronde, a norma del terzo comma dell'art. 75 c.p.p., la sospensione del processo per quanto attiene alla causa proposta dallo stesso Bigotti contro il ;

che devono dunque impartirsi, con separata ordinanza, i conseguenti provvedimenti relativi sia alla separazione delle cause che alla parziale sospensione del processo;

che, passando al merito della vertenza, è bene anzitutto premettere - sebbene l'Università sembra aver abbandonato, negli scritti difensivi finali, la linea di più radicale contestazione assunta sul punto nella fase iniziale del processo - che il reale verificarsi degli errori diagnostici al centro della vicenda e, di riflesso, la verità delle notizie al riguardo divulgate dal , oggetto di positivo accertamento anche in altre sedi, sono comprovati, senza possibilità di dubbio, dalla non contestata documentazione prodotta in atti e, in particolare, dallo studio condotto in proposito da un docente di

chiara fama (direttore della scuola di specializzazione in oncologia dell'Università La Sapienza di Roma);

che il - pur incentrando la *causa petendi* della sua domanda sul complesso di vicende nel contesto delle quali sono intervenute, tra l'altro, le pronunce a lui favorevoli emesse dal giudice amministrativo - altro non fa, almeno per quel che

~~riguarda l'Università, se non esperire, davanti al giudice al~~
quale è naturalmente devoluta, la comune azione risarcitoria consequenziale alla accertata illegittimità di un atto amministrativo, reclamando, in questa sede, il ristoro del danno che assume essergli derivato dall'adozione dei provvedimenti che, in quanto illegittimi, sono stati poi annullati;

che i rilievi e le obiezioni formulate dall'Università in punto di natura degli accertamenti compiuti dal giudice amministrativo e della loro conseguente insuscettibilità a tener luogo della prova - asseritamene mancante - dell'illecito all'origine del danno non sono dunque pertinenti, in questa sede dovendo unicamente stabilirsi, con riguardo alla domanda che dal è stata in sostanza proposta, se i provvedimenti adottati dall'Università e successivamente annullati dal giudice amministrativo abbiano in effetti prodotto gli effetti dannosi che dall'attore vi vengono riconnessi;

che il giudice amministrativo - rilevando che l'Università, la cui finalità era stata quella di porre il nella condizione di non nuocere onde evitare il ripetersi all'interno dell'istituto di episodi di tensione collegati alla decisione dal medesimo assunta di far uscire dal chiuso della istituzione universitaria l'allarmante situazione scoperta circa i gravi errori di diagnosi che vi si commettevano, aveva confinato l'attività scientifica e di ricerca dell'autore della divulgazione, allo stesso tempo sottoponendola a stringente controllo, in un ruolo del tutto marginale e penalizzante, non soltanto conculcando in tal modo l'autonomia tipica

riconosciuta in relazione a questo aspetto della sua attività al ricercatore universitario ma impedendo altresì, al ricercatore medesimo, la possibilità di espletare quello che è il naturale compito che lo contraddistingue, che consiste appunto nel contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria - ha, tra l'altro, annullato: 1) i decreti ~~rettoriali in data 5.6.1991 e 10.4.1992 con i quali il~~ è stato sospeso dallo stipendio e dal servizio (sentenza TAR Lazio 7.4.1993, confermata in appello); 2) una serie di ordini di servizio con i quali sia il prof. che il suo aiuto, prof. , hanno variamente circoscritto - di fatto impedendola o, comunque, confinandola in ambiti del tutto marginali - l'attività corrispondente alla figura di ricercatore universitario rivestita dal (sentenza TAR Lazio 31.1.1996, confermata in appello);

che - quantunque in qualche caso il sia riuscito a bloccare, mediante ricorso alla sospensiva, taluno degli ordini di servizio emanati - la situazione di emarginazione e di ostracismo nella quale egli è stato costretto si è protratta per svariati anni, senza venir meno, secondo quanto è dato desumere dalla prova testimoniale, neppure dopo la caducazione degli ordini di servizio impugnati, essendo essa nondimeno proseguita, anche dopo tale momento, sia pure in forme e con modalità meno scoperte ed eclatanti;

che la delineata situazione può essere stata aggravata, ma non certo determinata, dai difetti di carattere e di temperamento che al vengono attribuiti;

* che il - le cui non comuni doti di studioso e di diagnosta, solo vagamente contestate, d'altronde, nella loro sostanza dalla Università (lo stesso prof. , sul cui giudizio l'Università fa in proposito leva, non può fare a meno, infatti, di dare atto della estesa conoscenza dimostrata dal nella sua attività di diagnostica istologica ed

oncologica), sono comprovate dai numerosi e convinti riconoscimenti, anche da parte di prestigiose istituzioni di paesi (come gli Stati Uniti d'America) all'avanguardia nel campo della ricerca, di cui alla copiosa documentazione da lui prodotta ha specificato i danni dei quali intende essere risarcito, individuandoli: 1) nel discredito arrecato alla sua immagine, per effetto della divulgazione, anche attraverso la stampa, di un suo modo di essere diverso da quello che in realtà lo contraddistingue; 2) nella mancata riuscita in un concorso per professore universitario di ruolo e, comunque, nella perdita di chances in relazione al suo sviluppo di carriera, da riconnettersi, entrambe, al forzoso arresto subito dalla sua attività scientifica; 3) nella perdita delle indennità legate alla effettiva presenza in servizio, non percepite durante il periodo di sospensione dal servizio medesimo;

che in merito a tali danni - la cui derivazione causale dal complesso di atti, unitariamente considerati, che dal giudice amministrativo sono stati annullati è fin troppo palese - occorre rilevare: a) che l'Università, supinamente assecondando le iniziative di chi, come il prof. , era animato dall'intento - umanamente comprensibile ma certamente non meritevole di sostegno, essendo in gioco non solo la salute ma la vita stessa dei malati - di difendere un prestigio messo a dura prova dalla sconvolgente realtà scoperta dal , ha in effetti contribuito ad alterare, ribaltandola, la proiezione esterna della personalità del medesimo , svalutandone l'aspetto nobile costituito dalla preminenza accordata - attraverso una scelta certamente non facile e che, avuto riguardo alle regole che talora vigono, notoriamente, nel tipo di ambiente nel quale è stata operata, può perfino definirsi coraggiosa - alla difesa del superiore valore della salute e della vita dei malati, e sovrapponendovi, in palese contrasto con la realtà, una costruzione di puro comodo tale da disegnare

una figura di ricercatore che, in quanto posto ai margini dell'attività dell'istituto, non poteva venire altrimenti percepita ed apprezzata, all'esterno, se non come corrispondente a quella di un ricercatore inetto ed incapace; b) che, anziché - come prospettato - all'immagine, la lesione anzidetta attiene, più propriamente, alla identità personale, che - com'è ormai pacificamente riconosciuto - costituisce l'oggetto di un autonomo diritto il quale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi (così, già Cass. n. 3769 del 1985); c) che al pari del danno cosiddetto biologico, con il quale ha in comune la derivazione dalla lesione arrecata ad un diritto fondamentale della persona, il danno alla identità personale è autonomamente risarcibile, sussistendo di per sé ed indipendentemente dalla sua eventuale coesistenza con altri tipi di danno che dalla lesione medesima possono conseguire (danno-patrimoniale di altra natura, danno morale); d) che l'insuccesso nel concorso per una cattedra universitaria può soltanto essere annoverato tra le perdite di chances, integranti un'ipotesi di lucro cessante pacificamente suscettibile di risarcimento, difettando, in relazione ad esso, la sicura prova circa la dipendenza causale della scarsa produzione scientifica, all'origine dell'insuccesso, dalla riduzione dell'attività di ricerca dovuta subire nell'ambito dell'Università;

che nella liquidazione - necessariamente equitativa - delle voci di danno delle quali si è detto non può non tenersi conto, per un verso, sia della elevata caratura della personalità di chi è stato vittima della lesione che della amplificazione data, attraverso la stampa, ai vari aspetti della vicenda e, per altro verso, della circostanza che, oltre a protrarsi per un

considerevole numero di anni, la sospensione imposta alla attività scientifica e di ricerca nella quale il _____ era impegnato è avvenuta in un momento in cui lo stesso _____, ancora giovane, era nel pieno della corsa per il successo e la definitiva affermazione sia nel campo scientifico che in quello professionale;

~~che il giusto ristoro al quale il _____ ha dunque diritto~~
può perciò determinarsi - sulla base dei valori monetari correnti - in 75.000,00 euro per quanto riguarda il danno da lesione della identità personale ed in 125.000,00 euro per quanto attiene al danno da perdita di chances;

che l'ulteriore danno, costituito dalla perdita degli emolumenti variabili nel periodo in cui il _____ è stato sospeso dal servizio, può stabilirsi - sulla base del dato medio mensile di L. 800.000, fornito dal danneggiato ma non contestato - nell'importo di euro 9.090,00, equivalente, in moneta attuale, ad euro 12.000,00;

che, per quanto attiene alla riconvenzionale, la Università _____ a prescindere dalle iniziative attribuite al Codacons, che non possono certo esser fatte gravare sul _____ - si duole, in sostanza," non soltanto di essere stata presentata come una struttura incapace di prestare ai suoi ricoverati la necessaria assistenza e cura, ma altresì come una struttura chiusa e sorda alle critiche costruttive avanzate nei confronti dei suoi medici e decisa a difenderli fino a pregiudicare gli interessi dei malati";

che (anche se duole dirlo) quanto secondo l'Università costituirebbe frutto di una distorta rappresentazione della realtà è, viceversa, quanto, nella specie, si è purtroppo puntualmente verificato;

che, esulando quindi dalla condotta del _____ ogni estremo di illiceità, la riconvenzionale contro lo stesso proposta deve, conseguentemente, essere rigettata;

che le spese, liquidate come in dispositivo, devono seguir
la soccombenza;

P.T.M.

~~Il Tribunale, pronunciando definitivamente nelle cause~~
~~vertenti tra il~~ ~~l'Università ed il Codacons,~~ così
statuisce: 1) dichiara inammissibile la chiamata in causa del
Codacons; 2) condanna l'Università al pagamento, in favore del
... della somma di euro 212,000,00, con gli interessi dalla
domanda; 3) rigetta la riconvenzionale proposta contro il
...; 4) condanna l'Università al pagamento delle spese in
favore sia del ... che del Codacons, liquidando le prime in
euro 9.864,20, di cui euro 2.114,20 per diritti ed euro 6.000,00
per onorari, e le seconde in euro 7061,36, di cui euro 1.711,36
per diritti ed euro 5.000 per onorari.

Dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del
processo relativamente alla causa vertente tra il ... ed il ...

Roma, 17.1.2003.

Il Tribunale

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
(Dott.ssa Maria Chiara Barbuto)

SETTORE CIVILE

Ufficio copie - Sentenze

Depositato in Cancelleria

Roma, 17 GEN. 2003

LA PRESENTE SENTENZA È STATA REGISTRATA

IL 4.03.03

SERIE 4 AL N. 1353 VERSATO € 441

COME DA ATTESTAZIONE DELL'AGENZIA DELLE

ENTRATE DI ROMA 2 APPOSTA IN CALCE ALLA

COPIA AUTENTICA INVIATA AI SENSI DELL'ART.

278 DEL T.U. 115 DEL 30.05.2002

ROMA 28 MAR. 2003

IL CANCELLIERE



Il Funzionario Dirigente
Dott.ssa Maria Chiara Barbuto